COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

23.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **CIAMPAGLIA**

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1999);

LAFORGIA ed altri: Norme sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali e modifiche ed integrazioni alla legge 15 aprile 1961, n. 291 (96) 251

PRESIDENTE 251, 253, 254, 255 256, 257, 258, 264

CASCIO 256

CESARONI 253, 255, 256, 257, 258

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 255, 256, 258

VINCENZI, *Relatore* 251, 253, 254, 256 257, 258, 264

Votazione segreta:

PRESIDENTE 268

La seduta comincia alle 9,30.

PRANDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (1999); e della proposta di legge Laforgia ed altri: Norme sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali e modifiche ed integrazioni alla legge 15 aprile 1961, n. 291 (96).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 marzo 1973; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Laforgia, Pavone, Urso Giacinto, Anselmi Tina, Bova, Beccaria, Bianchi Fortunato, Castellucci, Cocco Maria, Erminero, Fabbri, Lettieri, Meucci, Pandolfi, Tantalo e Azzaro: « Norme sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali e modifiche ed integrazioni alla legge 15 aprile 1961, n. 291 ».

L'onorevole Vincenzi ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZI, *Relatore*. Il provvedimento n. 1999, già approvato dal Senato nella seduta del 29 marzo 1973, è abbastanza sem-

plice, anche se lungo, almeno per quanto riguarda i princìpi di carattere generale. Con esso si provvede alla modifica, o meglio alla sostituzione di una legge del 1961 che stabiliva l'ammontare delle indennità di missione e di trasferimento. Sono passati 12 anni dall'approvazione di quella legge, che tra l'altro sono stati, dal punto di vista della tenuta della moneta, condizionanti e questo giustifica l'adozione di questo nuovo provvedimento.

In questo disegno di legge in linea di massima si ha, per quanto riguarda le indennità di trasferimento, un raddoppio vero e proprio delle cifre stabilite nel 1961. Per quanto riguarda invece le indennità di missione, l'aumento è del 95 per cento.

Vorrei far notare che dal momento della presentazione di questo provvedimento al Senato nell'ottobre del 1972, già la situazione monetaria era cambiata e il progetto di legge è stato modificato dal Senato che ha provveduto a taluni adeguamenti.

A titolo esemplificativo, per quanto riguarda la tabella *A*: per la prima categoria si è passati dalle 8 mila lire previste nel 1961 a 18.000 lire; per la seconda categoria da 7.000 lire a 15.000 lire; per la terza categoria da 6.000 lire a 12.600; per la quarta categoria da 5.250 a 10.800; per la quinta categoria da 4.500 lire a 9.600.

Per quanto riguarda invece la tabella *B*, passiamo per la prima categoria, segretari capi e qualifiche corrispondenti, da 5.500 a 10.500; per la seconda categoria, segretari principali ecc., da 5.000 a 9.000; per la terza categoria, segretari, professori di ruolo ecc., da 4.000 a 7.000.

Per le carriere esecutive – che troviamo per la prima volta in questo disegno di legge – abbiamo le seguenti cifre per i coadiutori superiori, lire 9.000; per i coadiutori principali lire 7.000; per i coadiutori delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti, lire 6.000.

Tabella *D*: Sottufficiali – graduati e militari di truppa: Aiutanti, marescialli maggiori ecc. da 4.0000 a 9.000; marescialli ordinari e gradi corrispondenti o superiori, da 4.000 a 7.000; sergenti maggiori e gradi corrispondenti; vice brigadiere dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia, da 3.500 a 6.000; sergenti e gradi corrispondenti; appuntati dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia da 3.000 a 5.500; carabinieri e gradi corrispondenti, 5.000; rimanente personale militare da 3.500 a 4.000.

Tabelle *E*: carriere ausiliarie e personale operaio. Per le due categorie: commessi capi delle amministrazioni centrali ecc. e commessi delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti, sono pure previsti congrui aumenti.

Tabella *F*: Personale non di ruolo – Insegnanti incaricati e supplenti: prima categoria lire 7.000; seconda categoria lire 6.000; terza categoria lire 5.500; quarta categoria lire 5.000.

Inoltre è stabilita l'indennità di missione per quanto riguarda il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, lire 7.000 e lire 6.000, rispettivamente per il personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai parametri dal 245 al 370, e per il personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai parametri dal 150 al 215.

Indipendentemente dal miglioramento apportato per quanto riguarda l'indennità di missione, a queste particolari categorie di dipendenti publici viene aumentata l'indennità di trasferimento. Sono state inoltre perfezionate alcune norme che riguardano il trasferimento del dipendente pubblico, con la famiglia o senza famiglia. Comunque, lire 200.000 al personale con qualfiica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori; lire 170.000 al personale con qualifica di direttore di sezione e qualifiche corrispondenti o superiori; lire 140.000 al personale con qualifica di segretario e qualifiche corrispondenti o superiori; lire 120.000 a tutto il rimanente personale.

In complesso, lo spirito di questo provvedimento è quello di aggiornare le indennità proprio per le modifiche che nella situazione monetaria nazionale sono intervenute in questo periodo, dal 1961 al 1971.

Questo disegno di legge ha avuto un lungo *iter* ed è oggetto di lunghe attese. Questi motivi dovrebbero indurci ad evitare che il provvedimento venga ulteriormente modificato, perché queste modifiche comporterebbero la necessità di altre consultazioni per la Commissione onde ottenere i prescritti pareri ed inoltre il ritorno al Senato. Quindi altro tempo che potrebbe impedire che il provvedimento venga tempestivamente approvato e pertanto rendere insufficienti gli aumenti che vengono apportati.

Quindi, anche se mi riservo di esaminare gli emendamenti che sono stati preannunciati, vorrei esortare i colleghi ad evitare che il provvedimento stesso possa essere modificato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CESARONI. Ci rendiamo conto dell'importanza e anche dell'urgenza di approvare il provvedimento, considerando anche che esso ha già avuto un *iter* abbastanza laborioso al Senato e che è stato anche presentato con un certo ritardo rispetto alle esigenze che si erano andate maturando di fronte all'aumento del costo della vita.

Il relatore ha ricordato che il precedente provvedimento che regolava la materia è del 1961 e che dal 1961 ad oggi vi sono state modifiche abbastanza consistenti non solo per quanto riguarda i costi ma anche per quanto riguarda i trattamenti e l'organizzazione stessa della pubblica amministrazione. È stato anche ricordato che tutte le cifre delle tabelle sono state dal Senato maggiorate del 20 per cento circa rispetto a quelle del provvedimento originario, essendosi verificati dal 1972 (anno in cui venne presentato il disegno di legge) al 1973 (in cui venne approvato) consistenti aumenti dei costi generali.

Il problema però che abbiamo sollevato, che è il filo conduttore del gruppo di emendamenti di cui preannunciamo la presentazione, non è solo quello di un ulteriore miglioramento della legge in vari aspetti, quanto quello di attenuare le notevoli sperequazioni che già esistevano in precedenza tra il trattamento delle categorie inferiori e superiori.

Gli emendamenti preannunciati modificano sensibilmente le tabelle. Ci rendiamo conto che ciò comporta ulteriori oneri, e sarebbe inevitabile in questo caso rimandare il provvedimento al parere della I e della V Commissione. Vorrei però richiamare la attenzione dei colleghi e del Governo sul fatto che abbiamo impiegato 10 anni per aggiornare queste tabelle e tutta la normativa in materia di indennità di missione e di trasferimento e non vi è dubbio che se approvassimo il provvedimento così com'è, anche con le modifiche apportate dal Senato, probabilmente prima che il Parlamento venga chiamato ad affrontare nuovamente questo problema trascorrerebbero molti anni.

Noi vorremmo quindi che i colleghi dei vari gruppi della Commissoine si pronunciassero sul fatto se non sia il caso, nel momento che il Parlamento è chiamato ad affrontare questo problema (anche se ciò comporterebbe un ritardo di alcuni mesi nella approvazione del provvedimento), di dare una sistemazione il più possibile corrispondente a quelle che sono le esigenze dei pubblici dipendenti. Il provvedimento al nostro esame infatti, salvo alcune innovazioni anche importanti, riproduce meccanicamente le sperequazioni che già esistevano in passato, ripresentate nel disegno di legge iniziale del Governo e non modificato dal Senato che ha meccanicamente applicato il 20 per cento di aumento a tutte le indennità, riproponendo quindi ad un livello più elevato queste sperequazioni.

Siccome tutti gli accordi sindacali stipulati nel corso di questi anni e per tutte le categorie hanno teso e tendono ad eliminare di fatto le sperequazione nel trattamento, ad eliminare il più possibile anche una casistica troppo numerosa di mansioni, riprodurre nel provvedimento relativo alle indennità di missione e di trasferimento le stesse sperequazioni che già esistono in altri campi, ci sembra veramente inopportuno. Ci rendiamo conto che tutto il problema delle indennità di missione e di trasferimento dovrà essere affrontato in maniera più organica nel momento in cui si affronterà tutto il problema della riforma della pubblica amministrazione, ritornando di attualità in questo caso tutto il problema dell'effettivo decentramento e democraticizzazione all'interno della pubblica amministrazione, l'eliminazione di aspetti non certo positivi, a volte degenerativi e quasi sempre di clientelismo che si verificano anche in questo campo. A noi pare che nel momento in cui la Camera viene investita di un provvedimento così importante è preferibile che l'*iter* duri qualche mese di più piuttosto che si approvi un provvedimento anche se importante e certamente atteso ma che ci costringerà a presentare un nuovo provvedimento per arrivare a fare giustizia in questo campo.

Questo il filo conduttore, il motivo che ci spinge, come ho già detto, a preannunciare la presentazione di alcuni emendamenti, che ci auguriamo vengano accolti positivamente dalla Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCENZI. *Relatore*. L'onorevole Cesaroni ha riconosciuto che tutto questo problema – e non soltanto questo – dovrà essere affrontato radicalmente e globalmente dal Parlamento, soprattutto in sede di riforma della pubblica amministrazione. In quella sede, naturalmente, anche questi aspetti così importanti saranno riesaminati e speriamo risolti.

Il provvedimento in esame non è perfetto, sia sul piano economico, perché è già passato del tempo dal momento in cui è stato approvato dal Senato ed avremmo delle ragioni per modificarlo anche noi relativamente alla quantità delle somme stabilite, sia anche sul piano normativo perché ci possono essere dei perfezionamenti che potrebbero essere fatti. Ma il perfezionamento del provvedimento o il suo completamento potrebbe determinare dei ritardi che possono compromettere la bontà dell'iniziativa.

Così che, tenendo conto che molte delle considerazioni qui fatte possono essere inquadrate in altra sede, mi pare il provvedimento potrebbe essere approvato così come è proprio perché lungamente atteso ed un ulteriore rinvio potrebbe deludere i cittadini ad esso interessati.

Già il relatore è stato sollecitato a proporre una modifica per quanto riguarda i dipendenti del Ministero degli affari esteri, ma anche qui, un po' per la ragione di non modificare il provvedimento, un po' perché si tratta di categorie speciali che dovrebbero essere regolate a parte, un po' perché riteniamo che sia possibile presto rivedere tutto il contenuto, mi permetto di dire che la Commissione non dovrebbe tener conto di proposte che verrebbero a modificare il provvedimento.

RUFFINI. *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con le osservazioni fatte dall'onorevole relatore, sottolineando che anche l'onorevole Cesaroni, come tutte le parti politiche, non ha potuto non riconoscere l'urgenza del provvedimento, atteso da tanto tempo dalle categorie interessate.

Altro discorso è quello di vedere se è un provvedimento perfetto o se potrebbe essere migliore. Bisogna però tener conto che questo provvedimento comporta un maggior onere presunto annuo di 36 miliardi, che non è una cifra irrilevante, tenendo anche conto degli indirizzi di politica economica del Governo, che mira a contenere, per quanto è possibile, la spesa corrente. Voi stessi, onorevole Cesaroni, siete una parte che sottolinea, giustamente, questa esigenza di limitare la spesa corrente per intensificare, per quanto possibile, la spesa di investimento. Per cui, finisce con l'essere contraddittorio che tutte le volte che ci si trova di fronte a problemi di questo genere il Parlamento debba assumere orientamenti o atteggiamenti che nella misura in cui aggravano la spesa corrente, impediscono poi al Governo di fare quello che tutte le parti politiche chiedono al Governo, cioè di comprimere la spesa corrente.

Ecco perché io concordo con il relatore a proposito dell'emendamento suggerito per i dipendenti del Ministero degli affari esteri, che ha una sua validità e riguarda alcuni funzionari degli esteri per i quali pare che questo provvedimento non comporti alcun vantaggio, anzi, al limite, possa comportare un trattamento minore di quello di cui già godevano precedentemente; ma giustamente il relatore ha detto che trattandosi di un emendamento che comporterebbe un ritardo nell'approvazione del disegno di legge, è consigliabile non tenerne conto. Anche per questo aspetto si potrà provvedere successivamente, eventualmente con un provvedimento legislativo apposito.

Per quanto riguarda il problema generale, sarà inquadrato nella riforma della pubblica amministrazione.

Quindi il Governo chiede che il provvedimento sia approvato nel testo pervenuto dal Senato e rivolge preghiera all'onorevole Cesaroni di non voler insistere sugli emendamenti preannunciati.

VINCENZI, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 1999.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1999.

Do lettura del primo articolo:

TITOLO I.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

ART. 1.

Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E* ed *F* per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede. Per le ore residuali spettano le indennità orarie di cui all'articolo 3 della presente legge.

Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo è ridotto del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione, nella stessa località, eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20 per cento. Qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la continuazione della corresponsione dell'indennità di trasferta è subordinata ad una apposita motivazione ministeriale.

Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima località sono considerate come missione unica e continuativa quando in 30 giorni consecutivi si superino complessivamente 240 ore.

Il cambiamento di località nell'espletamento di una missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo sempreché la distanza minima fra le due località sia almeno di 30 chilometri.

Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 30 chilometri, le indennità di trasferta di cui al primo comma del presente articolo sono ridotte di un terzo, salvo quanto disposto al terzo comma, lettera *d*), del successivo articolo 3.

Per le qualifiche non indicate nella tabella allegata alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Gli onorevoli Cesaroni, Vespignani, Cirillo, La Marca e Buzzoni hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma, aggiungere le parole: « Per il personale adibito al servizio escavazione porti s'intende per sede di servizio la località di ordinaria residenza del dipendente debitamente riconosciuta dall'amministrazione ».

Al secondo comma, sostituire le parole: « è subordinata ad una apposita motivazione ministeriale » *con le altre*: « deve essere autorizzata con decreto motivato da sottoporsi alla registrazione preventiva della Corte dei conti ».

Informo la Commissione che la votazione degli emendamenti investirà solo il principio informatore in quanto, nell'eventualità fossero accolti, dovrebbero essere inviati per il prescritto parere alle Commissioni I e V.

VINCENZI, *Relatore*. Per i motivi già detti, sono contrario agli emendamenti.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario.

CESARONI. Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio informatore del primo emendamento Cesaroni.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il principio informatore del secondo emendamento Cesaroni.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in località distanti sino ad 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, deve rientrare giornalmente in sede quando tali località siano collegate alla sede stessa da almeno otto coppie giornaliere di treni passeggeri o di altri servizi pubblici di linea oppure quando il dipendente sia stato autorizzato a servirsi di un proprio mezzo di trasporto.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione, con le eventuali riduzioni di cui al quinto comma dell'articolo 1 ed al primo comma dell'articolo 7 della presente legge. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle cinque ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;

b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di 30 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;

c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, ecc.);

d) nelle località distanti meno di 12 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio, collegate con questo da regolari servizi di linea ovvero quando siano raggiunte facendo uso di automezzo proprio o di servizio;

e) nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi per centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o gemmazioni dell'agglomerato stesso destinato ad estendersi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi nelle missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per i periodi di missione già decorsi alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.

Gli onorevoli Cesaroni, Vespignani, Cirillo, La Marca e Buzzoni hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo » *con le altre*: « in cui i rispettivi consigli di amministrazione, commissioni di avanzamento o altri organi competenti abbiano deliberato il conferimento delle promozioni o delle sistemazioni in ruolo, restando privo di effetto, a tal fine, ogni provvedimento di retrodatazione ».

CASCIO. Solo poche parole per esprimere il mio parere favorevole sugli emendamenti presentati dal gruppo comunista. Se approvassimo il provvedimento nel testo pervenuto dal Senato creeremmo una situazione di maggiore disparità tra i vari gradi della gerarchia dei pubblici impiegati, aggravando la situazione preesistente, mentre il nostro scopo dovrebbe essere quello di colmare i divari esistenti.

Sono certo che con un po' di buona volontà in pochi giorni sarà possibile che il testo così emendato dalla nostra Commissione ritorni al Senato per essere approvato definitivamente.

VINCENZI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* Il Governo è contrario.

CESARONI. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio informatore dell'emendamento Cesaroni ed altri all'articolo 4.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Al titolare di un ufficio incaricato della reggenza o della supplenza di altro ufficio in località distante meno di 12 chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede della reggenza o della supplenza, un'indennità di trasferta pari a cinque volte la misura prevista nell'articolo 3 della presente legge per la qualifica o grado rivestito. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto.

Ai fini del calcolo dell'indennità di trasferta di cui al precedente comma va tenuto conto della riduzione prevista dal quinto comma dell'articolo 1 e, eventualmente, dal primo comma dell'articolo 7 della presente legge.

Nel caso di distanza superiore si applica la disposizione di cui all'articolo 3 della presente legge.

Gli onorevoli Cesaroni, Vespignani, Cirillo, La Marca e Buzzoni hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 5.

VINCENZI, *Relatore*. Sono contrario.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

CESARONI. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 5, di cui il deputato Cesaroni ha proposto la soppressione.

(*È approvato*).

L'articolo 5 risulta pertanto approvato nel testo pervenuto dal Senato.

Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

Ai fini della presente legge, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è compiuta. Se la stazione è fuori del centro abitato o della località isolata da raggiungere, la distanza fra la stazione e il relativo centro abitato o la località isolata viene portata in aumento.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia, le distanze si computano dalla casa municipale del comune ovvero dalla sede dell'ufficio (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una località isolata.

Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la località sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al luogo di missione. Nel caso invece che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest'ultima località.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Le indennità di trasferta derivanti dalla applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge sono ridotte del 10 e del 20 per cento per le missioni da compiere in comuni con popolazioni inferiori ai 500 mila e 50 mila abitanti, rispettivamente.

I comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti sono considerati, ai fini dell'applicazione del precedente comma, come comuni con popolazione compresa fra 50.000 e 499.999 abitanti.

Qualora il dipendente svolga la missione nella stessa giornata in comuni diversi, ha titolo, per quella giornata, all'indennità di trasferta prevista per il comune con popolazione maggiore.

Le riduzioni di cui al presente articolo si cumulano con quelle di cui al secondo ed al quinto comma dell'articolo 1 della presente legge.

Gli onorevoli Cesaroni, Vespignani, Cirillo, La Marca e Buzzoni hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

VINCENZI, *Relatore*. Sono contrario.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

CESARONI. Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 7, di cui il deputato Cesaroni ha proposto la soppressione.

(*È approvato*).

L'articolo 7 si intende quindi approvato nel testo pervenuto dal Senato.

Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 8.

Il giorno e l'ora di inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione è disposta. Il giorno e l'ora di inizio del viaggio di ritorno devono risultare da dichiarazioni dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione è svolta la missione.

Fermo restando l'obbligo di disporre l'invio in missione mediante apposito provvedimento, per i dipendenti con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata e per quelli del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, il giorno e l'ora di inizio e fine della missione possono risultare da una dichiarazione dei dipendenti stessi da apporre in calce alla tabella di liquidazione.

(*È approvato*).

ART. 9.

Per i dipendenti addetti a servizi per il cui espletamento occorrano, di regola, più di quindici missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima. Detta riduzione non si cumula con quella di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Ai fini del comma precedente, le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquisti comunque titolo all'indennità di trasferta.

Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o da qualsiasi altro pubblico ente, l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta a un terzo.

Nel caso di uso di foresterie, i dipendenti in missione sono tenuti a pagare un corrispettivo pari ad un quarto dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge. L'ammontare di detto corrispettivo deve essere indicato nella tabella di liquidazione dell'indennità di trasferta, allegando la quietanza comprovante il pagamento effettuato alla foresteria.

La riduzione di cui al terzo comma del presente articolo viene disposta anche se l'indennità di trasferta è ridotta a norma del quinto comma dell'articolo 1 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 10.

Ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l'interno. Tuttavia, per dette missioni, compete l'indennità di trasferta anche se la distanza intercorrente fra la ordinaria sede di servizio e la località di missione è inferiore ai 12 chilometri di cui al punto *d*) del terzo comma dell'articolo 3 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 11.

Ai dipendenti in missione in località distanti dalla ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo alla indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta con pari trattamento dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

La sosta intermedia non è consentita nei viaggi in cui si faccia uso di posto letto, di cuccetta o di aereo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue:

prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, per i coadiutori alla terza classe di stipendio e qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili, nonché per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle accademie militari;

seconda classe per tutto il rimanente personale.

Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere. Il rimborso è limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata spetta altresì il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i dirigenti superiori e primi dirigenti nonché per il personale del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per tutto il rimanente personale è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta.

È ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purché per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del

presente articolo. Sono ammesse altresì le deviazioni consentite dall'orario ufficiale.

Per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, l'uso della prima classe è limitato al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai viaggi di servizio e di trasferimento del personale civile e militare in servizio all'estero.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennità di lire 43 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 62 a chilometro.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate. Le altre sono arrotondate a chilometro intero.

I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.

Gli onorevoli Cesaroni, Vespignani, Cirillo, La Marca e Buzzoni hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo comma le parole: « delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, per i coadiutori alla terza classe di stipendio e qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili, nonché per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle accademie militari; » *con le altre*: « civile e militare con parametro di stipendio 133 e superiore, nonché gli allievi delle accademie militari; ».

VINCENZI, *Relatore*. Sono contrario.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

CESARONI. Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio informatore dell'emendamento Cesaroni ed altri.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 12.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli dal 13 al 28 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 13.

L'uso di trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso di trasporti aerei devono essere autorizzati dal ministro o dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata. Con la stessa procedura può essere consentito, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle relative spese.

Per l'uso dei mezzi aerei di linea, nei viaggi di servizio all'interno e all'estero, è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente.

È abrogata la norma concernente l'assicurazione per i percorsi aerei contenuta nel primo comma dell'articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

(*È approvato*).

ART. 14.

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.

La stessa indennità compete anche per i viaggi relativi a missioni all'interno e all'estero compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni svolte.

Per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione compete, per ogni chilometro di percorso, l'indennità di lire 2.

Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli estranei alle ammi-

nistrazioni che compiano missioni per conto delle stesse.

L'indennità supplementare non si applica sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorché ammessi a rimborso.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti di servizio all'interno o all'estero.

(*È approvato*).

ART. 15.

Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di lire 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea.

L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto.

Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna corresponsione di indennità chilometrica.

(*È approvato*).

ART. 16.

La liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio di istituto è disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonché a quelle del materiale e degli strumenti.

(*È approvato*).

TITOLO II.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

ART. 17.

Al dipendente trasferito da una ad altra sede permanente di servizio sono dovute le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli successivi.

Salvo quanto disposto dagli articoli 23, comma secondo, e 24 della presente legge, nulla è dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.

(*È approvato*).

ART. 18.

Al dipendente trasferito è corrisposta l'indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio. Detta indennità compete anche se la durata del viaggio è inferiore alle cinque ore. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento, compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso.

Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, purché conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi: i figli legittimi, i figliastri, i figli legittimati e quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, di età non superiore ai 25 anni, le figlie nubili anche se di età superiore ai 25 anni, il coniuge, i genitori, gli affini in linea retta ascendente, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie rimaste vedove ed una persona di servizio.

Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita, anche per le persone di famiglia, una sosta intermedia

non superiore a 24 ore, con titolo all'indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri ed altra sosta, di uguale durata massima e con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

(*È approvato*).

ART. 19.

Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, in ferrovia o in piroscafo, delle persone di famiglia di cui al precedente articolo, fino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio secondo la tariffa d'uso e la classe di diritto spettante al dipendente trasferito. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per la spedizione in piccole partite ordinarie di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali complessivamente. Sono salve le disposizioni che consentono il rimborso di spese per maggiori quantità di bagaglio eventualmente trasportato dal personale militare.

Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal biglietto di viaggio; quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle masserizie dal bollettino di consegna. È ammessa a rimborso anche l'intera spesa sostenuta per il viaggio delle stesse persone compiuto con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia.

Ove manchi un servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità chilometrica di lire 43 per ciascuna persona.

Le spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio sui percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di lire 48 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.

Ove l'itinerario da percorrere sia costituito da più tratti di ferrovia separati da almeno un tratto di via ordinaria e, quindi, si rendano necessari più scali, il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasferimento, potrà servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso, oltre all'importo delle spese che sarebbero occorse per il trasporto ferroviario, a tariffa d'uso, sul percorso servito da ferrovia, compete la corresponsione dell'indennità chilometrica prevista nel precedente comma per il percorso non servito da ferrovia.

Il dipendente statale trasferito d'autorità può anche servirsi, per il trasporto dei mobili e delle masserizie, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia, fermo restando che il rimborso va effettuato sulla base della tariffa ferroviaria d'uso.

Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta. Non è consentita la sostituzione di tale bolletta con l'atto notorio previsto dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indenntià chilometrica.

(*È approvato*).

ART. 20.

Le spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio, escluso quello a mano, sono rimborsate nella misura di lire 4.800 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, e di lire 5.700 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.

Ove il dipendente sia stato autorizzato a servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso, le spese per l'imballaggio e per la presa e resa a domicilio sono rimborsate nella misura di lire 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali.

Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento di una abitazione.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio da una località diversa dalla precedente sede di servizio del di-

pendente trasferito, le indennità previste dalla presente legge spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio.

Le indennità e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e sempreché questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Nel caso di trasferimento della famiglia con autovettura di proprietà compete, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente articolo 19, una indennità chilometrica pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 15 della presente legge per il capo famiglia e quella di cui al terzo comma dell'articolo 14 per ciascuno dei familiari.

(*È approvato*).

ART. 21.

Al dipendente trasferito spetta un'indennità di prima sistemazione nella misura di:

lire 200 mila al personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 170 mila al personale con qualifica di direttore di sezione e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 140 mila al personale con qualifica di segretario e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 120 mila a tutto il rimanente personale.

L'indennità di cui al precedente comma è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purché compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

L'indennità di prima sistemazione, nelle misure spettanti ai sensi dei precedenti commi, è ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia provvisto di indennità di alloggio.

L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Agli ufficiali di complemento, in servizio di prima nomina, ai sottufficiali in servizio di leva ed a militari di truppa che non siano raffermati o vincolati a ferme speciali spetta, esclusivamente, in caso di trasferimento, il trattamento previsto dalla presente legge per le trasferte oltre al rimborso delle spese per il trasporto del proprio bagaglio personale ai sensi del primo comma dell'articolo 19 della presente legge.

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di prima sitsemazione, per le qualifiche non indicate vale l'equiparazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 22.

Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni viciniori, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento purché la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.

Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente articolo 20, dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto dei mobili e delle masserizie.

Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti statali, ancorché non separati legalmente, è attribuita una sola indennità di prima sistemazione al coniuge con qualifica più elevata.

Nei casi di trasferimento a domanda è escluso qualsiasi rimborso di spese o corresponsione di indennità.

(*È approvato*).

ART. 23.

Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e l'inden-

nità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennità ed ai rimborsi si perde, se entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti.

Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 24 della presente legge.

Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamente a riposo si trasferisca al domicilio eletto da una località diversa dall'ultima sede di servizio, le indennità ed i rimborsi previsti dal primo comma del presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di trasferimento dall'ultima sede di servizio.

(*È approvato*).

ART. 24.

Quando il dipendente passa, per disposizione dell'amministrazione, da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa, nell'ambito dello stesso comune, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobili e masserizie trasportati dal precedente al nuovo alloggio, un'indennità di lire 1.500 a titolo di rimborso delle spese per imballaggio, presa e resa a domicilio.

(*È approvato*).

ART. 25.

Le indennità ed i rimborsi previsti dai precedenti articoli da 18 a 21 sono dovuti anche ai dipendenti non di ruolo trasferiti per assunzione in servizio di ruolo ed ai dipendenti civili e militari passati, senza interruzione di servizio, da uno ad altro ruolo anche di diversa amministrazione.

(*È approvato*).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26.

Le disposizioni che regolano la misura del trattamento di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Il trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli enti locali, degli enti parastatali ed in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli enti ed istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato ovvero al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non può comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti dello Stato di qualifica o categoria parificabili.

I dipendenti statali che compiano missioni per conto degli enti ed istituti di cui al precedente comma, od anche per conto di privati, conservano il proprio trattamento. Qualora essi svolgano, invece, missioni in qualità di amministratori o di sindaci o revisori di detti enti ed istituti hanno diritto al trattamento di cui al comma successivo.

Agli amministratori ed ai sindaci o revisori degli enti ed istituti di cui al secondo comma del presente articolo è attribuito, per le missioni compiute in dipendenza della loro carica, un trattamento di missione stabilito con deliberazione di ciascun ente od istituto da approvarsi dalle amministrazioni vigilanti. Detto trattamento non può eccedere quello previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente generale.

ART. 27.

Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta, compresa quella di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'indennità di cui all'articolo 18 della legge 29 giugno 1951, n. 489, per il personale dei ruoli centrali delle amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della capitale, compete nella stessa misura prevista per i dipendenti senza carico di famiglia quando il dipendente, coniugato senza figli, non riscuote per il coniuge l'aggiunta di famiglia.

Il diritto di opzione, di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 380, non è consentito nel caso di successive destinazioni da una ad altra sede di servizio fuori della capitale.

(*È approvato*).

ART. 28.

Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, da estranei alle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e del personale a riposo, il trattamento relativo è stabilito dalla amministrazione che ha disposto l'invio in missione nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio con qualifica non superiore a quella di dirigente generale.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

A coloro che conseguono la nomina a posto retribuito a carico del bilancio dello Stato, spetta il solo rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio, purché questa sia diversa dalla località di residenza.

Gli onorevoli Cesaroni, Vespignani, Cirillo, La Marca e Buzzoni hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Al personale di nuova nomina che abbia a carico persone di famiglia, quali specificate nel secondo comma del precedente articolo 18, è rimborsato il solo costo delle spese di viaggio per i familiari a carico nonché il costo della spedizione in piccole partite di beni mobili per non oltre 50 quintali complessivamente secondo le norme previste dal precedente articolo 19 ».

VINCENZI, *Relatore*. Sono contrario.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

CESARONI. Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio informatore dell'emendamento Cesaroni.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 29.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 30.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di trasferta del personale postelegrafonico e ferroviaria di cui, rispettivamente, alle leggi 11 febbraio 1970, n. 29 e 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni

(*È approvato*).

ART. 31.

Alle indennità ed agli altri rimborsi forfettari di spese previsti dalla presente legge per i graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e degli altri Corpi di polizia non si applica l'esenzione prevista dall'articolo 84, lettera *e*) del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

(*È approvato*).

ART. 32.

Sono abrogate le leggi 4 agosto 1955, n. 721, 15 aprile 1961, n. 291, e 26 giugno 1965, n. 771.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

ART. 33.

Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello immediatamente successivo, la spesa annua, per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio nazionale, non può superare quella prevista nei rispettivi bilanci di previsione approvati od in corso di approvazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo alle tabelle. Poiché alle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* non sono stati presentati emendamenti, le porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

TABELLA *A*

Magistrati — Carriere direttive — Ufficiali — Professori

1)	Primo presidente della Corte di cassazione; procuratore generale e presidente aggiunto della Corte di cassazione; presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche; presidente del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; avvocato generale dello Stato; presidenti di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; procuratore generale della Corte dei conti; procuratore generale militare; vice avvocati generali dello Stato; prefetti di I classe; generali di Corpo d'armata; professori universitari alla V classe di stipendio; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti	L.	18.000
2)	Consiglieri di Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; vice procuratori generali della Corte dei conti; sostituti procuratori generali militari; consigliere relatore del Tribunale supremo militare; sostituti avvocati generali dello Stato; dirigenti generali; generali di divisione; professori universitari alla IV classe di stipendio; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti	»	15.000
3)	Consiglieri di Corte d'appello; primi referendari e referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; procuratori e vice procuratori militari; giudici; vice avvocati e sostituti avvocati dello Stato; procuratori capi dello Stato; direttori aggiunti di divisione; colonnelli; professori universitari alla II classe di stipendio; professori universitari aggregati alla IV e V classe di stipendio; professori di ruolo A alla V classe di stipendio; presidi di 1ª categoria; presidi di 2ª categoria alla II classe di stipendio; ispettori scolastici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori . .	»	12.600
4)	Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di I e II classe; procuratori dello Stato; consiglieri delle amministrazioni centrali alla II classe di stipendio; capitani; professori universitari alla I classe di stipendio; professori universitari aggregati alla I classe di stipendio; assistenti universitari alla II classe di stipendio; professori di ruolo A alla II classe di stipendio; professori di ruolo B alla III classe di stipendio; presidi di 2ª categoria alla I classe di stipendio; direttori didattici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori	»	10.800

5) Aggiunti giudiziari; sostituti procuratori e giudici istruttori militari di III classe; sostituti procuratori dello Stato; uditori; uditori giudiziari militari; procuratori aggiunti dello Stato; consiglieri delle amministrazioni centrali alla I classe di stipendio; sottotenenti; assistenti universitari alla I classe di stipendio; professori di ruolo A alla I classe di stipendio; professori di ruolo B alla I classe di stipendio; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori . . . . . L. 9.600

(*È approvata*).

TABELLA *B*

Carriere di concetto — Professori di ruolo C — Insegnanti tecnico-pratici Insegnanti elementari

1) Segretari capi e qualifiche corrispondenti . . . . . L. 12.600

2) Segretari principali; professori di ruolo C, insegnanti tecnico-pratici ed insegnanti elementari alla IV classe di stipendio; qualifiche corrispondenti . . . . . » 10.800

3) Segretari; professori di ruolo C, insegnanti tecnico-pratici ed insegnanti elementari alla I, II e III classe di stipendio; qualifiche corrispondenti . . . . . » 8.400

(*È approvata*).

TABELLA *C*

Carriere esecutive

1) Coadiutori superiori delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti . . . . . L. 10.800

2) Coadiutori principali delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti . . . . . » 8.400

3) Coadiutori delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti . . . . . » 7.200

(*È approvata*).

TABELLA *D*

Sottufficiali — Graduati e militari di truppa

1) Aiutanti, marescialli maggiori con qualifica di aiutante o scelto e gradi corrispondenti . . . . . L. 10.800

2) Marescialli ordinari e gradi corrispondenti o superiori » 8.400

3) Sergenti maggiori e gradi corrispondenti; vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia L. 7.200

4) Sergenti e gradi corrispondenti; appuntati dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia . . . . . » 6.600

5) Carabinieri e gradi corrispondenti . . . . . » 5.400

6) Rimanente personale militare . . . . . » 4.800

(*È approvata*).

Do lettura della Tabella *E*:

TABELLA *E*

Carriere ausiliarie e personale operaio

1) Commessi capi delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti; operai qualificati e qualifiche corrispondenti o superiori . . . . . L. 6.600

2) Commessi delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti; operai apprendisti e qualifiche corrispondenti o superiori . . . . . » 6.000

Gli onorevoli Cesaroni, Vespignani, Cirillo, La Marca e Buzzoni hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire la Tabella E *con la seguente:*

TABELLA *E.*

Personale operaio

1) Operai capi e operai specializzati L. 8.400

2) Operai qualificati e operai comuni . . . . . » 7.200

3) Apprendisti . . . . . » 6.600

Lo pongo in votazione nel principio informatore.

(*È respinto*).

Pongo in votazione la Tabella *E* nel testo del disegno di legge.

(*È approvata*).

Gli onorevoli Cesaroni, Vespignani, Cirillo, La Marca e Buzzoni hanno presentato la seguente Tabella E/*Bis*.

TABELLA *E-bis.*

Carriere ausiliarie

1) Commessi capi e qualifiche equiparate . . . . . L. 7.200

2) Commessi e qualifiche equiparate . . . . . » 6.600

La pongo in votazione nel principio informatore.

(*È respinta*).

Do lettura della Tabella *F*:

TABELLA *F*

1) *Personale non di ruolo — Insegnanti incaricati e supplenti:*

Prima categoria . . . . . L. 8.400

Seconda categoria . . . . . » 7.200

Terza categoria . . . . . » 6.600

Quarta categoria . . . . . » 6.000

2) *Personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600:*

Personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai parametri dal 245 al 370 . . . . . » 8.400

Personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai parametri dal 150 al 215 . . . . . » 7.200

L'onorevole Cesaroni, Vespignani, Cirillo, La Marca e Buzzoni hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire la Tabella F *con la seguente:*

TABELLA *F*.

1) *Personale non di ruolo – Insegnanti incaricati e supplenti:*

Prima categoria . . . . . L. 9.600
Seconda categoria . . . . . » 8.400
Terza categoria . . . . . » 7.200
Quarta categoria . . . . . » 6.600

2) *Personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento* (di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600):

Personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui al parametro 370 . . . . . L. 12.600
Personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai parametri dal 160 al 245 . . . . . » 10.800
Personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai restanti parametri . . . . . » 7.200

Lo pongo in votazione nel principio informatore.

(*È respinto*).

Pongo in votazione la Tabella *F* nel testo del disegno di legge.

(*È approvata*).

CESARONI. Il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge, pur avendo presentato emendamenti che sono stati respinti, per evitare ulteriori ritardi. Invitiamo però il Governo a presentare al più presto un provvedimento che risolva in modo migliore tutto il problema.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

DISEGNO DI LEGGE: « Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1999).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1999 risulta assorbita la proposta di legge Laforgia ed altri n. 96.

Hanno preso parte alla votazione:

Borghi, Buzzoni, Cascio, Castellucci, Cesaroni, Ciampaglia, Cirillo, Cocco Maria, Dal Sasso, Giovannini, Grassi Bertazzi, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pandolfi, Pavone, Pellicani Giovanni, Postal, Prandini, Raffaelli, Sanza, Sinesio, Terraroli, Vicentini, Vincenzi.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO